

## **Convenzione per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli allievi della Scuola Superiore Tra**

Università degli Studi di Udine (di seguito Università), con sede in Udine Via Palladio n. 8, CF 80014550307 e P.IVA 01071600306, rappresentata da Massimo Di Silverio, in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018

**e**

ARDiS - Agenzia regionale per il diritto allo studio, (di seguito ARDiS) con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, codice fiscale e partita IVA 01241240322, nella persona di Pierpaolo Olla, nato a Trieste il 13 aprile 1961, nella sua qualità di Direttore generale, giusta rinnovo d'incarico disposto con D.P.reg. n. 852/Pres. di data 12/06/2020, domiciliato per la carica presso la suddetta sede;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 22, comma 1, lett. b), punto 2), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario" prevede, tra le tipologie di intervento per l'attuazione del diritto allo studio universitario, il servizio di ristorazione;
- ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa regionale, ARDiS gestisce l'erogazione del servizio di ristorazione a favore della collettività degli studenti universitari mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli studenti accedono al servizio previo pagamento di una quota sul costo del pasto predeterminata in ragione della fascia reddituale in cui si colloca l'avente diritto alla fruizione del servizio di ristorazione;
- l'intervento economico da parte dell'ARDiS si sostanzia nell'erogazione della quota necessaria al raggiungimento del prezzo pieno del pasto;
- il Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore emanato con D.R. n. 518 del 30.07.2021, ed in particolare l'art. 19 comma 1, prevede che gli ammessi alla Scuola Superiore hanno diritto al vitto ed all'alloggio gratuiti, forniti presso la sede della Scuola o con idoneo Istituto convenzionato, dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno;
- l'intervento economico da parte della Scuola Superiore si sostanzia nel rimborso ad ARDiS della quota a carico dello studente;
- l'Università e l'ARDiS convengono sull'opportunità di addivenire alla stipula della presente convenzione al fine di garantire la fruibilità del servizio di ristorazione agli studenti ammessi alla Scuola Superiore;
- la stipula di una convenzione tra pubbliche amministrazioni, per la realizzazione di interessi comuni, rientra nelle previsioni di cui all'art. 15 della L. 241/1990 e smi.

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **Art. 2 – Finalità**

L'ARDiS si impegna a garantire l'accesso ai punti mensa agli studenti iscritti alla Scuola Superiore senza porre a carico degli stessi alcun onere. L'Università si impegna a rimborsare all'ARDiS la quota a carico degli studenti.

### **Art. 3 - Modalità di erogazione del servizio**

Gli studenti iscritti alla Scuola Superiore possono accedere ai punti mensa gestiti dall'ARDiS mediante apposita smart card rilasciata dall'Università secondo le modalità e gli orari previsti presso ciascun punto di ristorazione.

### **Art. 4 Modalità di pagamento**

L'ARDiS provvede al pagamento del costo dei pasti erogati agli allievi della Scuola Superiore direttamente ai diversi operatori economici che gestiscono il servizio di ristorazione in appalto o convenzione.

Con cadenza trimestrale, l'ARDiS chiederà il rimborso all'Università delle quote a carico degli studenti della Scuola Superiore mediante emissione di nota di debito correlata dal prospetto dei pasti effettivamente consumati.

L'università provvederà al pagamento delle note di debito nel termine di 30 giorni dalla ricezione.

#### **Art. 5 - Durata**

La presente convenzione è valida per l'anno accademico 2022/2023 con possibilità di una proroga a tutto l'anno accademico 2023/2024 formalizzata mediante comunicazione via pec tra le parti.

#### **Art. 6 - Rinvio**

Per ogni altra disposizione valgono le norme di legge e regolamentari in materia in quanto applicabili.

#### **Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversie, il foro competente è quello di Udine.

#### **Art. 8 - Tutela della riservatezza**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché del Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web [www.uniud.it](http://www.uniud.it).

L'ARDiS rende disponibile l'informativa nella sezione "privacy" del sito web [www.ardis.fvg.it](http://www.ardis.fvg.it)

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente convenzione, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del Convenzione stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.

#### **Art. 9 - Spese**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente atto, firmato digitalmente, è redatto in bollo. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale dall'Università – autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 d.d. 23/06/2015.

Fatto, letto, approvato.

Università degli studi di Udine  
Il Direttore Generale  
Massimo Di Silverio

Agenzia Regionale per il diritto allo studio – ARDiS  
Il Direttore Generale  
Pierpaolo Olla

